

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2026, n. 9-2424

Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025. Attivazione dell'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali - montagna". Campagna 2026. Risorse finanziarie complessive euro 14.400.000,00.



Seduta N° 154

Adunanza 13 APRILE 2026

Il giorno 13 del mese di aprile duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 9-2424/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025. Attivazione dell'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna". Campagna 2026. Risorse finanziarie complessive euro 14.400.000,00.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e s.m.i. reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

l'articolo 69 del suddetto regolamento (UE) 2021/2115, tra i tipi di intervento per lo sviluppo rurale che concedono pagamenti, elenca alla lettera b) "i vincoli naturali o altri vincoli specifici", descritti estesamente nel successivo articolo 71 come pagamenti concedibili solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata;

il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;

il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso, inoltre, che:

la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con i suoi obiettivi generali e specifici, rientra tra gli strumenti citati nel Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n.162-14636 del 7 settembre 2021, ponendosi in sinergia con l'azione degli altri fondi europei, in particolare quelli strutturali collocati all'interno dell'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea, nazionali e regionali;

ai sensi del citato regolamento (UE) n. 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'articolo 104 di detto regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";

il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, acquisita, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281/1997, l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome (repertoriata come atto n. 228 del 12 ottobre 2022", è stato notificato in data 15 novembre 2022 alla Commissione europea che l'ha approvato con la decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, a seguito di sue modifiche, con la decisione C(2023)6990 della Commissione del 23 ottobre 2023;

il citato PSP per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti gli "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;

il PSP Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e l'ammissibilità delle spese con il contributo del FEASR è decorsa dall'11 agosto 2023;

la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento.

Premesso, inoltre, che:

il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con la D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025, prevede interventi, di cui all'articolo 71 del reg. (UE) n. 2021/2115, connessi, tra l'altro, alle superfici ed identificati come Sviluppo Rurale Interventi B (dalla lettera "b" dell'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115)), in breve con il codice SRB;

la scheda intervento di cui al paragrafo 6.22 del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte definisce, per l'intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna" le caratteristiche generali, le finalità, la tipologia di beneficiari, i criteri di ammissibilità, gli impegni e altri obblighi, la forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo ed il valore premi.

Richiamato che il regolamento (UE) 2021/2115, all'articolo 89, disciplina la dotazione per lo sviluppo rurale con la ripartizione annua per Stato membro ed, all'articolo 91, stabilisce al 43% il tasso massimo di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica totale per le Regioni sviluppate.

Richiamato, inoltre, che:

il cronoprogramma dei bandi per il periodo 2023-2027, contenuto nell'allegato 2 al CSR della Regione Piemonte, prevede nel primo semestre dell'anno 2026 l'apertura del secondo bando per l'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna" (storicamente noto come "indennità compensativa per le zone montane");

il PSP stabilisce al 40,70% il tasso di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica ammissibile, al 41,51% il tasso di partecipazione statale alla spesa pubblica ammissibile e al 17,79% il tasso di partecipazione regionale alla spesa pubblica ammissibile;

il sistema di governance, ai sensi della Sezione 7.1 del PSP 2023-2027 Italia, prevede l'Autorità di Gestione Nazionale, individuata nel Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste (MASAF) e l'Autorità di Gestione Regionale dei CSR 2023-2027, che per la Regione Piemonte è individuata, ai sensi della legge regionale n. 23/2008, nel Responsabile della Direzione Agricoltura e Cibo;

ai sensi dell'articolo 124 del regolamento UE 2021/2115, ciascuno Stato membro istituisce un Comitato di monitoraggio nazionale che monitora l'attuazione del Piano strategico della PAC; qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, possono essere istituiti Comitati di monitoraggio regionali per fornire al Comitato di monitoraggio nazionale informazioni circa l'attuazione di tali elementi regionali;

lo Stato membro fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1173;

i regolamenti che normano la PAC 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare siano contenute nel PSN e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Richiamati, altresì, che:

la legge regionale n. 1/20026 ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

l'articolo 12 della legge regionale n. 35/2006, di modifica della suddetta legge regionale n. 16/2002, ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la D.G.R. n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1° febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1° febbraio 2008, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi del reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 55 del 27 dicembre 2022, gli aiuti sono cofinanziati dall'UE, Stato e Regioni nel modo seguente:

- la quota comunitaria del FEASR (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata) è trasferita dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota nazionale e regionale (pari al 59,30% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata); il cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio di previsione finanziario) trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario regionale. La quota cofinanziata dalla Regione, viene impegnata e liquidata dalla Direzione Agricoltura e cibo in favore di ARPEA e a questa trasferita in quanto Organismo pagatore regionale;
- l'ARPEA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è incaricata di redigere manuali

operativi per la definizione delle procedure di controllo delle domande di aiuto e di pagamento, nonché per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in quanto Autorità di Gestione Regionale dei CSR 2023-2027, Settore "Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", con riferimento al PSP 2023-2027 ed all'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali - montagna" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, come da ultimo riadottato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025:

- ha verificato che i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi agli Interventi connessi, tra l'altro, alle superfici, sono disciplinati dalla D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della medesima Direzione regionale, con l'individuazione dei relativi termini di conclusione;
- ha verificato che l'erogazione dei pagamenti afferenti all'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali - montagna" rientra nelle competenze istituzionali dell'ARPEA;
- ha preso atto della definizione da parte dell'ARPEA dei manuali delle procedure, controlli e sanzioni relativo agli interventi dello sviluppo rurale 2023-2027 e prevede l'eventualità di adeguare, ove necessario, le proprie disposizioni attuative alla luce di modifiche apportate da ARPEA a tali manuali.

Richiamato che con la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale confermando, tra l'altro, in capo al Settore "Sviluppo della Montagna" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, anche al competenza relativi alla realizzazione del sopra citato Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna".

Richiamato che:

la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", che ha dato attuazione alla normativa statale, detta le norme sui procedimenti amministrativi di competenza regionale, al fine di applicare la massima semplificazione e, tra l'altro, all'articolo 8, stabilisce che "la Giunta regionale definisce i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e individua, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento";

la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023, che ha disciplinato i procedimenti afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, prevedendo, tra l'altro, che al Settore "Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica" compete il ricevimento e l'istruttoria circa l'ammissione delle domande di sostegno/pagamento degli interventi del CSR 2023-2027.

Dato atto che, verificato che tale provvedimento non contempla il procedimento del CSR 2023-2027 denominato "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno dell'Intervento SRB01", la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, in conformità all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge n. 241/1990 ed all'articolo 8, commi 1, 6 e 7 della legge regionale n. 14/2014, ha definito quanto segue:

- il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del citato Settore "Sviluppo della Montagna";
- il termine finale è fissato in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande di sostegno.

Ritenuto, pertanto, in riferimento all'articolo 71 del reg. (UE) 2021/2115 relativo ai pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli specifici, al PSP 2023-2027 e al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato in ultimo con la D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025:

- di attivare per l'anno 2026 il bando per la presentazione di domande di aiuto e di pagamento per l'assunzione di impegni annuali ai sensi dell'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna", con una dotazione finanziaria complessiva di euro 14.400.000,00, di cui euro 5.860.800,00 di cofinanziamento comunitario (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata), euro 5.977.440,00 di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata), euro 2.561.760,00 di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata);
- di stabilire che, qualora l'ammontare dei contributi complessivamente richiesti dagli idonei risultasse superiore alla dotazione finanziaria assegnata per la campagna 2026, con apposita determinazione dirigenziale sarà disposta una riduzione percentuale proporzionale su tutti i premi, in modo da ricondurre l'importo richiesto alla dotazione disponibile;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della Montagna", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il cofinanziamento regionale di euro 2.561.760,00 della spesa pubblica ammissibile di euro 14.400.000,00, attivata per il bando 2026 dell'Intervento SRB01, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 450/2027 di euro 26.227.360,22 sul capitolo di spesa 219010/2027 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2027, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di spesa.

Viste:

- la legge regionale n. 18/2022 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 2.561.760,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

- di attivare, per l'anno 2026, nell'ambito del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025, il bando per la presentazione di domande di aiuto e di pagamento per l'assunzione di impegni annuali ai sensi dell'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali - montagna", con una dotazione finanziaria complessiva di euro 14.400.000,00, di cui euro 5.860.800,00 di cofinanziamento comunitario (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata), euro 5.977.440,00 di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata), euro 2.561.760,00 di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata);

- che il cofinanziamento regionale di euro 2.561.760,00 della spesa pubblica ammissibile di euro 14.400.000,00, attivata per il bando 2026 dell'Intervento SRB01, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 450/2027 di euro 26.227.360,22 sul capitolo di spesa 219010/2027 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2027;

- che, qualora l'ammontare dei contributi complessivamente richiesti dagli idonei risultasse superiore alla dotazione finanziaria assegnata per la campagna 2026, con apposita determinazione dirigenziale sarà disposta una riduzione percentuale proporzionale su tutti i premi, in modo da ricondurre l'importo richiesto alla dotazione disponibile;

- di approvare il procedimento denominato "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno dell'Intervento SRB01", come in premessa disciplinato;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della Montagna" ed alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica", nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".